

Reg. Gen. 8336/2023

N. 13129/2023 reg. sent.

Estratto esecutivo

inviato il.....a:

- Proc. gen.

- Proc. Rep. Trib.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il giorno **29.11.2023**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE IV PENALE

Così composta:

dott.ssa Annamaria Acerra

Presidente

dott.ssa Maria Grazia Benedetti

Consigliere r

dott. Luca Ghedini Ferri

Consigliere

ha pronunciato a seguito di udienza camerale la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

██

████████████████

assente

██

██

presente

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

[REDACTED] [REDACTED] presente

[REDACTED] presente

capi di imputazione: art. 582. 583 585 c.p.

APPELLANTI

avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma del 05.04.2023

Conclusioni del Procuratore Generale: riforma della sentenza con l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e condanna per [REDACTED] alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione e per [REDACTED] alla pena di anni quattro mesi 10 di reclusione, con conseguente riforma delle pene accessorie

Conclusioni della Difesa [REDACTED] accoglimento dei motivi di appello

Conclusioni della Difesa [REDACTED] accoglimento dei motivi di appello

IMPUTATI

1) del reato di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 n. 4, 61 n. 1 c.p., perché in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [REDACTED], attingendolo con i bastoni di cui al capo che segue e con calci e pugni, con più colpi in varie parti del corpo tra cui la schiena, l'addome e la testa (operato d'urgenza per emorragia interna a seguito della rottura della milza e della lesione del fegato, frattura delle ossa nasali e del mesentere, frattura del pavimento dell'orbita dx, della parete anteriore del seno mascellare bilateralmente, frattura dell'osso zigomatico dx, fratture multiple costati bilateralmente), non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

Con l'aggravante di aver agito per futili motivi

Fatto commesso in [REDACTED]

2) del reato di cui agli art. 110, 61 n.2 c.p. e 4 L.110/75 per aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo i due bastoni della lunghezza di circa 100 cm e 115 cm utilizzati per commettere il reato di cui al capo 1.

Fatto commesso [REDACTED]

Con la recidiva per [REDACTED]

M2

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 05. 04.2023 GUP presso il Tribunale di Roma ha ritenuto la penale responsabilità di [REDACTED] e [REDACTED] per il reato, così diversamente qualificato il fatto di cui al capo uno, di cui agli articoli 110,5 182,583 co 2, 585 c.p. e per il reato di cui al capo 2, e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche subvalenti alle aggravanti, applicata la riduzione del rito ha condannato [REDACTED] alla pena di anni sei mesi due di reclusione [REDACTED] alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.

Ha dichiarato gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.


Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il rito abbreviato è stato richiesto come subordinato all'escussione del professor Giorgio Bolino, medico legale presso l'Università La Sapienza di Roma e all'acquisizione della relazione di consulenza tecnico dallo stesso redatta e, limitatamente al [REDACTED] all'esame di [REDACTED]

[REDACTED] il GUP ha acquisito la relazione tecnica redatta dal professor Bolino, procedendo al rito abbreviato senza accogliere le ulteriori richieste, come richiesto in via subordinata dalle Parti, ed ha così ricostruito i fatti di cui al procedimento, sulla base degli atti utilizzabili in ragione del rito prescelto: in data [REDACTED] personale del reparto volanti del 14° distretto di P.S. [REDACTED] si dirigeva [REDACTED], dove era stata segnalata la presenza di un uomo molesto; ancor prima di giungere sul posto la pattuglia riceveva una nuova segnalazione di un individuo ferito nei pressi dell'indirizzo a loro fornito; pertanto, raggiunto il luogo di quest'ultima segnalazione, gli operanti trovavano [REDACTED] riverso in terra all'esterno del bar sito al civico numero [REDACTED] agonizzante e quasi privo di sensi in condizioni tali da non consentire di fornire indicazioni sulle circostanze dell'aggressione; veniva prontamente chiesto l'intervento di personale del 118 che trasportava la vittima presso [REDACTED]

La polizia escuteva a SIT un cliente del bar [REDACTED] che riferiva che, mentre si trovava al bar con la propria compagna per il pranzo, aveva udito delle grida di aiuto da parte di un uomo provenire dall'esterno; uscito aveva visto due uomini giovani, [REDACTED]

[REDACTED] i quali, armati di bastoni, stavano colpendo ripetutamente e violentemente un terzo uomo; al termine dell'aggressione l'uomo con la maglia nera aveva detto: "se lo fai di nuovo, quando ci sto io, vi



ammazzo" dopo di che insieme ad un complice si era dato alla fuga a bordo di un'autovettura di marca [REDACTED] della quale rilevava parzialmente la targa, [REDACTED] aveva soccorso alla vittima in terra che perdeva sangue provvedendo ad effettuare delle medicazioni di fortuna.

Gli operanti si mettevano allora in contatto con l'autrice della prima segnalazione [REDACTED] che riferiva di aver chiamato il 112 per segnalare la presenza di un uomo molesto presso il [REDACTED] dove lavorava, che, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, era entrato nell'esercizio commerciale che aveva dato in escandescenze brandendo una bottiglia di birra.

La Polizia acquisiva e visionava le immagini riprese del sistema di video sorveglianza della [REDACTED] e dalla visione dei filmati constatavano che due soggetti vestiti come descritto dal [REDACTED] avevano aggredito improvvisamente un uomo colpendolo ripetutamente con violenza in varie parti del corpo, in particolare alla schiena ed alla testa, utilizzando dei bastoni, per più di un minuto, continuando a colpirlo anche quando era in terra con calci e pugni, per poi allontanarsi a bordo [REDACTED]

Personale della volante [REDACTED] intercettava un'autovettura corrispondente a quella descritta, fermava il mezzo identificando gli occupanti in [REDACTED] e [REDACTED] ancora vestiti come dall'immagini di video sorveglianza e come descritto dal testimone oculare. Gli stessi imputati indicavano un luogo nei pressi di un'aiuola in cui gli operanti rinvenivano e sequestravano due bastoni di legno della lunghezza rispettivamente di centimetri 100 e cm 115; gli imputati venivano tratti in arresto [REDACTED] risultava essere sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG.

[REDACTED] come da informazioni assunte dalla polizia presso l'ospedale, si trovava in prognosi riservata, essendo stato operato d'urgenza per motivi interni a seguito della rottura della milza e lesione del fegato.

Durante l'esame di garanzia [REDACTED] dichiarava che quel giorno mentre era insieme all'amico [REDACTED] la compagna di [REDACTED] aveva telefonato chiedendo il loro intervento perché un uomo a loro noto come tossicodipendente era entrato nel negozio dove lavorava e l'aveva aggredita verbalmente; arrivati sul posto avevano visto che l'uomo, che conoscevano, si era seduto al tavolino vicino al bar ed erano andati via, tranquillizzati dal fatto che la polizia era già stata avvisata; nel frattempo venivano raggiunti da nuova chiamata dalla [REDACTED] la quale, in lacrime, riferiva che l'uomo era ritornato minacciandola e aggredendola con il lancio di bottiglie di vetro; in effetti tornando nel negozio dalla [REDACTED] avevano trovato l'[REDACTED] sfregiata, la madre

di [redacted] in lacrime ed il negozio danneggiato; da loro avevano appreso che l'uomo era andato via minacciando di prendere la pistola e sparare contro di loro; avevano preso allora due bastoni trovati in terra e lo avevano raggiunto; il [redacted] ha sostenuto di non avere ricordi nitidi dell'aggressione ma di non averlo mai colpita alla testa col bastone e di non avergli sferrato pugni.

[redacted] in sede di interrogatorio di garanzia, forniva una versione dei fatti concordante con quella del [redacted] precisando che [redacted] detto [redacted] era conosciuto nel quartiere per le sue azioni intimidatorie e violente, riferendo anche del pestaggio di un ragazzo del [redacted] che aveva osato denunciarlo; riferiva inoltre che aveva compiuto atti osceni in presenza dei propri figli all'interno del negozio, consistite nell'essersi abbassato i pantaloni aver mostrato i genitali, che già in precedenza aveva compiuto atti intimidatori nei loro confronti ad esempio lasciando sul bancone del negozio un foglio con la scritta "io sono di nuova camorra organizzata, da oggi ci sono io"; relativamente all'imputazione [redacted] dichiarava di non aver avuto intenzione di uccidere il [redacted] ma solo di volerlo neutralizzare in attesa dell'intervento della polizia, in quanto ubriaco e pericoloso; compiuto il pestaggio insieme al [redacted] si erano allontanati per andare al lavoro, confidante che qualcuno avrebbe chiamato soccorsi per [redacted]

La persona offesa veniva escussa a sommarie informazioni il [redacted] dichiarando di essere andato direttamente al bar, senza passare per il negozio della [redacted] e di aver improvvisamente sentito dei forti colpi 'credo fosse un fucile cal 22' poi dei colpi alla testa ed al tronco, da lì non ho capito più niente'.

Il GUP ha ritenuto indubitabile la attribuibilità delle condotte delittuose a [redacted] e [redacted] che hanno ammesso la propria responsabilità per i fatti e ancor prima dell'arresto avevano indicato il luogo dove si trovavano i bastoni impiegati per il pestaggio; inoltre comparivano chiaramente nelle immagini dell'impianto di video sorveglianza della farmacia situata di fronte al luogo dell'evento criminoso e corrispondevano alla descrizione fatta dal testimone oculare [redacted]

Il GUP ha ritenuto che i fatti sub 1) dovessero essere riqualificati in ipotesi di lesione gravissima, non essendo possibile affermare con sicurezza la sussistenza del requisito della non equivocità degli atti finalizzati all'evento morte; è risultato dall'insieme probatorio che il pestaggio fosse stato effettuato per "punire in modo esemplare" la persona offesa per il comportamento tenuto all'interno dell'esercizio commerciale del [redacted] per dissuaderlo da ulteriori analoghe azioni; il giudice ha valutato anche l'impiego di armi improprie quali bastoni

1/5

di legno, nonché la circostanza che i colpi non hanno mai attinto la zona cranica; inoltre quando i due imputati hanno abbandonato la vittima quest'ultima mostrava segni di vita e gli stessi erano al corrente del fatto che la polizia sarebbe arrivata da lì a poco; il primo giudice ha escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del tentato omicidio, anche in forma eventuale, ritenendo invece il dolo e la condotta degli imputati ricadenti nella fattispecie di concorso in lesioni gravissime.

Ha ritenuto altresì integrata la circostanza aggravante dei futili motivi, in quanto la determinazione criminosa è stata causata da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire del tutto insufficiente a motivare l'azione delittuosa; inoltre il soggetto passivo non era né armato né così pericoloso da richiedere una così violenta attività di contenimento; anche quanto riportato successivamente [redacted] avrebbe subito minaccia da individui vicini al [redacted] e il licenziamento da parte delle dipendente della tabaccheria per timore di ritorsioni) sono circostanze rimaste privi di riscontri. Con riferimento al secondo capo di imputazione il giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in concorso di porto abusivo di armi improprie, due bastoni della lunghezza di circa 100 115 cm, con l'aggravante della circostanza di averli utilizzati per commettere il reato di cui al capo che precede

Il GUP ha dato atto che gli imputati hanno depositato copia del libretto giudiziario aperto in favore della persona offesa, l'accettazione da parte della stessa della somma di euro [redacted] quale forma di risarcimento, con contestuale rinuncia alla costituzione di parte civile, nonché ricevuta di consegna del libretto.

Non ha considerato applicabile la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p. invocata dalla Difesa in quanto l'offerta risarcitoria è stata formulata dopo la instaurazione del giudizio; la dazione di somme di denaro risarcitorie ha denotato comunque la volontà degli imputati di assumersi le proprie responsabilità e consentito la concessione delle circostanze generiche di cui all'articolo 62 bis, ma, data l'esiguità della somma rispetto alla gravità delle lesioni inferite, le attenuanti sono state ritenute subvalenti rispetto alle aggravanti contestate.

Pertanto è stata ritenuta equa la pena per [redacted] di anni sei mesi due di reclusione così determinata: pena base per le lesioni gravissime anni otto mesi sei di reclusione aumentata ad anni nove ex articolo 63 co. 4 per l'aggravante dei futili motivi, aumentata di mesi tre di reclusione per la continuazione con la violazione di cui al capo 2), ridotta per il rito alla pena indicata; [redacted] che ha commesso il reato mentre era soggetto ad una misura cautelare per altro reato, e ha quindi dimostrato maggiore capacità a delinquere, il GUP ha comminato la



pena di anni sei ed mesi sei di reclusione così determinata: pena base anni nove di reclusione per le lesioni gravissime, aumentata ad anni nove mesi sei di reclusione per l'aggravante dei futili motivi, aumentata ad anni nove e mesi nove di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo 2), ridotta per il rito alla pena indicata.

Interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena per entrambi gli imputati.

Ricorrono in appello con atto comune le Difese di [REDACTED]

Con primo motivo si chiede la riqualificazione del fatto contestato al capo 1) in quella di lesioni gravi e non gravissime, nonostante la relazione del consulente di parte che specifica *che "la milza rappresenta una struttura anatomica afferente al sistema emopoietico diffuso, motivo per cui la perdita della stessa è inquadrabile come indebolimento permanente di un organo -non con la perdita dello stesso strictu sensu- rientrando quindi nella fattispecie di lesioni personali gravi e non gravissime"*; invece il primo giudice si è adeguato a pronunce giurisprudenziali obsolete e antiscientifiche; le difese invocano giurisprudenza di legittimità che afferma che è dovere del giudice di disporre nuova perizia qualora egli non condivida le conclusioni cui sia pervenuto il precedente perito e l'indagine presupponga particolari cognizioni scientifiche.

La perdita della milza comporta l'indebolimento permanente di un organo e pertanto configura lesioni gravi; in subordine si chiede alla corte di rinnovare parzialmente istruttoria mediante nomina di un perito per accertare la natura delle lesioni.

Con secondo motivo si chiede l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n.1 c.p., essendo evidente che gli imputati si sono determinate a porre in essere l'aggressione nei confronti della persona offesa a seguito di una sua condotta minacciosa tenuta nei confronti della compagna [REDACTED] all'epoca dei fatti incinta di otto mesi; il motivo della condotta delittuosa nel caso di specie deve essere individuato nella precedente condotta posta in essere da [REDACTED] che aveva costretto la [REDACTED] a chiamare la polizia per paura del soggetto che era entrato nel suo negozio e che aveva riportato un'ecchimosi dovuta da oggetto tiratole da [REDACTED] per giurisprudenza *la futilità rinvia a un assoluta sproporzione tra il reato commesso e il motivo, ovvero la molla interiore che determina la condotta*, ma per le difese è preferibile ancorare la nozione non solo al dato oggettivo della sproporzione tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato ma anche al dato soggettivo, alla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di una moto interiore del tutto ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

Emerge invece che [redacted] soggetto pluripregiudicato per i reati contro la persona ed il patrimonio, oltre che per violazione della legge sugli stupefacenti, che ha tratto il proprio sostentamento dal compimento di reati (tenuto conto che gli unici periodi lavorativi come da accertamenti Inps, sono quelli effettuati durante la restrizione in carcere e pagati dal Ministero della giustizia); è definito dalle Difese soggetto pericoloso e vengono riportati diversi esempi (anche quelle citate dagli imputati); in più in data [redacted] aveva commesso una rapina proprio presso la tabaccheria [redacted] [redacted] riferiva che un soggetto travisato impugnando una accetta le intimava di aprire la cassa, operazione non possibile in quanto la cassa è automatizzata ed allora l'individuo -da identificarsi nel [redacted] - sbatteva l' accetta sul bancone e asportava [redacted] (li gratta e vinci).

È pertanto plausibile ritenere che gli imputati abbiano inteso intervenire fisicamente per rendere inoffensivo il [redacted] che aveva importunato, percosso e minacciato la [redacted] dicendole che sarebbe tornato con una pistola, ponendo in essere un'aggressione ma non per futili motivi; inoltre [redacted] sono quest'ultimo incensurato, mentre [redacted] ha riportato una condanna per violazione della disciplina degli stupefacenti; si sono perciò spinti ad aggredire la vittima per paura a fronte di un suo comportamento percepito come altamente riprovevole.

Con terzo motivo si chiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n.6 c.p. e delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, o quantomeno di equivalenza sulle contestate aggravanti: innanzitutto le tempistiche di risarcimento del danno devono considerarsi tempestive in quanto nel rito abbreviato il momento entro il quale deve intervenire il ristoro va individuato nella "discussione", non potendosi identificare tale limite nell'ordinanza con la quale l'imputato viene ammesso al rito alternativo: nel caso di specie, sia che si aderisca all'uno o all'altro orientamento giurisprudenziale il risarcimento del danno è stato tempestivo, avendo le difese depositato in data [redacted] il libretto postale accettato dalle vittime [redacted] mentre il rito abbreviato è stato disposto [redacted]

Anche se il risarcimento non è stato considerato integrale, la attenuante ha natura soggettiva che trova la sua causa giustificativa non tanto nel soddisfacimento di interessi economici della parte offesa quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale.

Deve essere quindi modificata la valutazione di subvalenza delle concesse attenuanti generiche.

Con quarto motivo si chiede l'assoluzione del reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato, sulla scorta di Cassazione che sostiene che il reato non sussiste

M

qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo ed immediatamente utilizzato per la lite; nel caso in esame i due imputati hanno entrambi riferito come i bastoni fossero stati reperiti nel luogo della aggressione in momento immediatamente precedente rispetto all'inizio dell'azione lesiva; non può dirsi quindi sussistente l'apprezzabile durata temporale della condotta punita dalla norma ossia il porto di strumento atto ad offendere fuori dall'abitazione senza giustificato motivo.

Con il motivo quinto si chiede la rideterminazione della pena base e dell'aumento per il titolo di continuazione avendo il GUP identificato una pena base di anni otto e mesi sei di reclusione per [REDACTED] e di anni nove di reclusione per [REDACTED] fronte di una forbice edittale che prevede l'applicazione di una pena da sei a 12 anni di reclusione, attestandosi quindi la pena ben al di sopra del limite edittale, senza aver fornito una specifica motivazione di tale discostamento; la pena così individuata, secondo le difese non è né individualizzata né rispettosa del principio di riabilitazione costituzionalmente garantito; in ogni caso il giudice, tanto più intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dover dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale.

All'udienza del [REDACTED] e Parti, avendo richiesto trattazione orale del procedimento, concludevano come da verbale.

La Corte osserva innanzitutto che le deduzioni difensive presentate con l'atto di appello non riguardano la responsabilità penale degli imputati per il fatto di reato di cui al capo 1), di modo che per la ricostruzione fattuale la Corte rinvia alla analitica motivazione espressa dal GUP, fondata sia sulle immagini della video sorveglianza di esercizio attiguo al bar dove si sono verificati fatti; sia sulle dichiarazioni di testimone oculare; sia infine sulle stesse dichiarazioni confessorie degli imputati.

Con riferimento al primo motivo di appello, si premette che, come già accertato dalla sentenza di primo grado, non appellata rispetto a tale punto, le lesioni cagionate dagli imputati [REDACTED] ed [REDACTED] al [REDACTED] sono consistite in rottura della milza, lesione del fegato, frattura delle ossa nasali e del mesentere, frattura del pavimento dell'orbita dx, della parete anteriore del seno mascellare bilateralmente, frattura dell'osso zigomatico dx, multiple fratture postali bilateralmente, che hanno prodotto come conseguenza per lo stesso la perdita dell'uso di un organo quale la milza.

Ciò premesso, la Corte osserva:

pur non ignorando le peraltro risalenti pronunce della giurisprudenza in relazione alla sussunzione della perdita della milza nella fattispecie di lesioni gravissime, in quanto

determinante la perdita di un organo (Cass n. 47099 del 05/07/2013) il principio di diritto stabilito tradizionalmente è *che la totale perdita della milza costituisce non già indebolimento del sistema reticolo-endoteliale, ma perdita dell'uso di un organo, che integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'art. 583 c.p., comma 2, n. 3, e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza, sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono tuttavia ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.*

Ritiene la Corte che dal punto di vista medico la milza rappresenta una struttura anatomica afferente al sistema emopoietico diffuso, per cui la perdita della stessa è inquadrabile come indebolimento permanente di un organo e non come perdita dello stesso; la monografia prodotta dalla Difesa ed elaborata dal professor Giorgio Bollino, professore associato nella sezione di medicina legale dell'università di Roma La Sapienza, unitamente a Colleghi della medicina legale, e non a caso intitolata "*La perdurante insensata discrasia tra giurisprudenza in medicina legale circa la valutazione della perdita della milza in ambito penalistico*" contiene relevantissime asserzioni scientifiche medico legali per addivenire infatti a conclusioni divergenti da quelle della giurisprudenza rinvenibile sul tema (vedi anche Cass. n. 47099 del 05/07/2013 *La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'art. 583, secondo comma, n. 3, cod. pen., atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.*)

Alla luce delle più recenti nozioni scientifiche è stato dall'equipe medica riesaminato l'effettivo ruolo funzionale svolto dalla milza, giungendo alla conclusione che la lesione che l'evento che ne cagioni la perdita debba essere inquadrato come lesione personale grave in relazione all'indebolimento che deriva al sistema di cui fa parte.

Come anche citato dal PG nella sua requisitoria finale, il concetto di lesioni gravissime connesso alla perdita dell'uso di "organo", di cui all'art 583 uc. n.3) c.p., richiamato anche dall'articolo 590 c.p., risulta letteralmente indicato come "la perdita dell'uso di un organo" senza ulteriori specificazioni rispetto alla qualifica di "organo"; "perdita dell'uso di un organo" deve essere inteso quale la totale e permanente soppressione della funzione di un organo del corpo della persona offesa, non risultando quindi sufficiente la mera perdita di una parte del corpo, essendo necessario che venga meno anche la funzione alla quale l'organo stesso collabori; la perdita dell'uso di un organo consiste nella soppressione della funzione, dovuta alla perdita anatomica dell' organo stesso o ad alterazioni anatomiche gravi e diffuse che distruggono il

parenchima (termine che indica genericamente il tessuto proprio e specifico di un organo) funzionante.


Il PG ha correttamente osservato come, al momento della redazione del codice penale in vigore, la dottrina ed anche il legislatore già conoscevano gli approdi scientifici secondo i quali l'organo può essere inteso non come mera singolarità anatomica, ma quale "organo funzionale", ritenendo quindi che si fosse voluto intenzionalmente delimitare la fattispecie.

Tale concetto interpretativo risulta ad esempio sotteso a Cass. n. 4130/1994, che afferma che *"In tema di lesioni personali, la perdita dell'uso (art. 583, comma 2, n. 2, c.p.) per gli organi a costituenti plurimi o a funzione simile si verifica solo quando tutti gli elementi che li compongono siano perduti, mentre la perdita di una sola parte comporta effetti che variano dall'irrilevanza all'indebolimento permanente (art. 583, comma 1, n. 2, c.p.). Pertanto, la perdita di un occhio, risolvendosi nella perdita di un organo geminato (esempio rene, testicolo), configura l'aggravante dell'indebolimento permanente e non quella della perdita dell'uso di organo.*

Dal punto di vista medico legale (vedi copiosa dottrina in merito citata nell'elaborato peritale prodotto) si definisce come "organo" non la singola struttura anatomica, bensì il complesso di entità strutturali che svolgono nell'insieme una specifica funzione ben delineata ai fini della vita organica e di relazione; la "perdita dell'uso di un organo" rappresenta quindi la totale soppressione delle funzioni essenziali e non di variabili del sistema organo funzionale irrimediabilmente danneggiato: si distinguono gli organi unici (cuore, cervello, fegato, ecc.) che assolvono da soli le funzioni cui sono deputati e non possono in alcun modo essere vicariati da altri; gli organi pari (polmoni, reni, testicoli, ovaie e, per i sensi, la vista e l'udito) la cui menomazione è compensata dall'adelfo superstite, se integro; gli organi multipli rappresentati dai denti e dalle dita, ciascuno dei quali partecipa alla funzione rispettivamente masticatoria e prensile; i sistemi diffusi, che sono quello emopoietico e quello reticolo-endoteliale, che vengono in rilievo nel caso in esame..

La stessa giurisprudenza risulta aver adottato la nozione di organo quale "parte un insieme di parti del corpo umano che concorrono ad una determinata funzione" (vedi Cass. n. 750 del 03/05/1966: *Secondo il significato attribuito all'espressione dall'art 583 cod pen, per 'organo' deve intendersi una parte del corpo umano che abbia una determinata capacità funzionale*)

La splenectomia non è ritenuta nella dottrina medico legale "perdita dell'uso di un organo", non solo in base alle ricerche più recenti ma sin dal secolo scorso (vedi anche qui l'accurata ricostruzione storica, con citazione delle fonti medico-legali, effettuata dal professor Bolino),




in quanto tale organo non esplica specifiche funzioni che, in sua assenza, verrebbero integralmente perdute o rese enormemente esigue; viceversa nel caso della perdita della milza le funzioni alle quali esse presiede non cessano completamente ma continuano, sia pure in forma ridotta, emendate dagli altri organi che compongono il composito sistema di cui fa parte (come affermato da tribunale di Napoli 26 marzo 1960) concretizzandosi quindi in un "*indebolimento permanente di un organo*", che rende la splenectomia sussumibile nell'ipotesi di lesioni gravi.

Come correttamente affermato nella consulenza prodotta, "da un punto di vista logico, prima ancora che medico legale, è palmare l'incompatibilità tra queste affermazioni (quella a cui giunge la sentenza n. 10644 del 04/07/1991, richiamata pedissequamente da Cass. n. 47099 del 05/07/2013, e cioè che le numerose funzioni cui assolve la milza sono "*tutte perfettamente compensabili*" per poi concludere "*che non possono tuttavia ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi*") in quanto se l'attività funzionale alle quali la milza partecipa come parte di complessi sistemi organo funzionali non fossero effettivamente ed adeguatamente vicariate non sarebbe possibile la sopravvivenza del soggetto privo di milza, considerata la molteplicità delle funzioni essenziali per l'economia generale dell'organismo cui la milza partecipa".

Il professor Bolino ritiene pertanto che, pur essendo vero che la milza dà il suo contributo a numerose funzioni organiche, è anche vero che dette funzioni non sono specifiche della milza bensì dei tessuti che la costituiscono (reticolo endoteliale e linfatico) i quali sono presenti in molti altri distretti corporei e di conseguenza l'attività svolta dalla milza è solitamente ben vicariata nelle condizioni di perdita della stessa.

Di conforto a tale interpretazione è l'esame della tabella I delle valutazioni del grado percentuale di invalidità Permanente di cui al D.P.R. n. 1124/65, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che prevede per la perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica (rapporto tra i vari elementi del sangue) il valore del 15% di invalidità permanente.

Dal punto di vista fisiologico la milza è organo dotato di un elevato flusso ematico, solo in piccola parte destinata alla sua nutrizione: riceve sangue dall'arteria lienale e lo riversa, attraverso la vena lienale, nel circolo portale; può essere considerata come un filtro ad alta capacità discriminativa per le cellule ematiche circolanti e quindi un organo che partecipa, insieme a tanti altri, alle funzioni del sistema reticolo endoteliale, sistema complesso diffuso al cui funzionamento partecipano anche il fegato, i linfonodi, i polmoni, il midollo osseo;



contribuisce a regolare il numero delle piastrine nel sangue e a mantenere in equilibrio il tasso ematico del fibrinogeno, ragione per cui in caso di perdita della milza si verifica una maggiore suscettibilità alla trombosi; la milza rappresenta inoltre un importante organo linfoide secondario, per cui la perdita della milza comporta una maggiore suscettibilità alle infezioni, anche se la funzione immunitaria da essa svolta può essere sostituita in buona parte compensata dal fegato; il rischio effettivo degli stati asplenicici è sostanzialmente da ricondurre ad una minore capacità di risposta contro particolari batteri incapsulati mentre non è stabilito alcun rischio aggiuntivo per infezione da parte di altri comuni patogeni; l'aumento del rischio di sé correlato all'assenza della milza si riduce peraltro drasticamente grazie all'attuazione di misure quali l'educazione del paziente, vaccinazioni antibatteriche, profilassi antibatterica.

Del resto la splenectomia è ritenuta pratica terapeutica utile in alcuni stati patologici.

È certo peraltro che dopo la perdita della milza si verifichi un certo grado di indebolimento delle funzioni alle quali la milza partecipa, giustificandosi così l'inquadramento dell'indebolimento dell'organo complesso alla quale appartiene nella fattispecie aggravata di cui all'articolo 583, anche se dopo limitato e variabile periodo di tempo, le altre strutture reticolo endoteliali e linfatiche si adattano alle nuove esigenze dell'organismo e in maniera consistente compensano l'ipofunzione della milza.

Si afferma nella consulenza citata che "è certo quindi che la milza non è né l'unica né la principale sede di dette funzioni, che sono invero espletate dal tessuto reticolo endoteliale e linfatico in qualunque viscere esso sia presente, con variazioni perlopiù quantitative tra i vari distretti piuttosto che qualitative, in quanto le specifiche azioni svolte dipendono prevalentemente da particolari espressioni citogenetiche proprie di tutte le cellule del sistema reticolo endoteliale immunologico"[...] "In definitiva emerge chiaramente come in seguito alla splenectomia si instaurano diverse attività funzionali compensatori che rendono, in generale, puramente transitori i per turbamenti da essa derivanti, seppur non tali da determinare una vera e propria *restitutio in integrum*"

Le conclusioni della consulenza riportano che "se da una parte non vi è dubbio circa l'importante ruolo svolto dalla milza all'interno del sistema emopoietico immunitario e reticolo endoteliale, dall'altra è altrettanto pacifico, specie in forza di tutte le evidenze scientifiche dettagliatamente riportate nel corso del presente lavoro, che nessuno dei composti meccanismi funzionali cui partecipa coralmente il tessuto splenico viene perso in sua mancanza. La comunità scientifica è quindi concorde nel ritenere la milza non solo non indispensabile per la sopravvivenza ma nemmeno per l'espletamento delle principali funzioni dell'organismo, in virtù dell'accertata sua

vicariabilità da parte di altri organi e tessuti, seppure con "indebolimento" complessivo dell'efficienza funzionale."

Relativamente al nesso di causalità con le lesioni apportate a [REDACTED] comunque non posto in discussione con l'atto d'appello, si ricorda che già Corte Costituzionale n. 6/ 1972 ha ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa alla responsabilità penale per la cassazione di lesioni aggravate, perché nel caso degli artt. 582 e 583 del codice penale l'agente risponde penalmente per una condotta violenta, propria e voluta, le cui conseguenze, più o meno gravi, rientrano tuttavia nella prevedibilità.

Infine, va sottolineato come per l'indirizzo prevalente in giurisprudenza le circostanze previste dall'articolo 583 c.p. siano da considerare circostanze aggravanti speciali che non danno luogo a figure autonome di reato, con conseguente applicabilità del giudizio di bilanciamento ex articolo 69 ovvero, come nel caso in esame, al giudizio di subvalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, condiviso da questa Corte.

Ritiene la corte che vada anche esclusa, come da secondo motivo d'appello, l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 c.p.: pur concordando con il primo giudice, ritenendo dunque la reazione degli imputati affatto non proporzionata al fatto di reato, non si ravvisa la completa futilità dei motivi che sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento, nel caso in esame va valutato come la circostanza che la compagna di [REDACTED] [REDACTED] che aveva subito quanto meno molestie da [REDACTED] come è provato dalla telefonata effettuata al 112 per segnalare alla Polizia la presenza indesiderata nel proprio locale, era in stato avanzato di gravidanza; il [REDACTED] si era recato presso l'esercizio commerciale da lei gestito ed aveva dato in escandescenze brandendo una bottiglia di birra, nella versione più attendibile come ricostruita sulla base delle dichiarazioni rilasciate alla Volante intervenuta sulla base della segnalazione, e pertanto il compagna [REDACTED] l'amico [REDACTED] avevano, con una inaccettabile logica punitiva, deciso di "dissuadere" il [REDACTED] da compiere ulteriori molestie, picchiandolo con evidente ferocia; dati i fatti così come ricostruiti, un'opera di dissuasione condotta civilmente, dialogando con il [REDACTED] sarebbe risultata legittima e giustificata, proprio in base ai motivi di timore per la compagna [REDACTED] che si trovava per di più in stato di avanzata gravidanza e quindi ancor più soggetta a possibili turbamenti dovuta all'azione ostile di terzi.




Ritiene la Corte che sia invece da disattendere il terzo motivo di appello con il quale si chiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n.6 c.p. e delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, o quantomeno di equivalenza sulle contestate aggravanti: a prescindere dalle tempistiche del risarcimento del danno ovvero della sua tempestività, non può considerarsi integrale il danno, in considerazione dell'esiguità della somma rispetto al grave danno provocato alla parte offesa; la circostanza che l'avvenuto risarcimento del danno debba valere quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento dei rei e quindi della loro minore pericolosità sociale, trova riscontro nella concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute per questo concedibili dal GUP.

Rispetto alla valutazione di subvalenza delle concesse attenuanti generiche, la Corte osserva che, per giurisprudenza costante, le circostanze attenuanti generiche non hanno natura discrezionale perché con l'art. 62 bis cod. pen. si è voluto conferire al giudice la possibilità di valutare dati non tipicamente previsti, sicché, qualora li riscontri, egli è tenuto ad applicarle, ben potendo poi ritenerle subvalenti nel giudizio comparativo con circostanza aggravante, nel caso in esame rispetto sia a quella di cui all'articolo 583 c.p. , sia alle aggravanti, che risultano pacificamente contestate in fatto all'interno del capo di imputazione anche se non valutate ai fini del calcolo sanzionatorio, dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, e dell'aver utilizzato un'arma impropria (bastone) per commettere il reato, oggetto anche dell'autonoma contestazione di cui al capo 2) dell'imputazione (vedi ad es. Cass. n. 22120 del 28/04/2022 : *In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l'art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta.* E più in generale Cass.n. 15999 del 18/12/2019 *In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa.*) .

Con riferimento alla circostanza di aver commesso il fatto con l'ausilio di armi improprie, risulta non fondata anche la richiesta di assoluzione dal reato di cui al capo 2): la stessa Cassazione citata dalla Difesa, con una lettura attenta, sostiene che il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo ed immediatamente utilizzato per la lite; nel caso in esame i due imputati hanno riferito come i bastoni fossero stati

reperiti nelle vicinanze del luogo della aggressione, ma portati sul luogo dell'aggressione stessa appositamente con l'intenzione di utilizzarli per l'offesa alla persona, e cioè utilizzarli per cagionare lesioni al [REDACTED] va esclusa quindi l'occasionalità del rinvenimento dello strumento ad offendere sul luogo dell'avvenuta l'aggressione, e va ritenuta la sussistenza del reato di cui al capo 2), per aver portato fuori dalla propria abitazione i bastoni, strumenti, anche date le loro dimensioni di centimetri 100 e 115, idonei all'offesa della persona; il che non significa che i bastoni avrebbero dovuto essere all'interno dell'abitazione degli imputati, essendo pacifico che la detenzione o il possesso di un'arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una "amotio" o da una "ablatio" da un luogo di privata dimora (Cass., n. 35662 del 17/07/2013) e che è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso, mentre ricorre l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, per di più finalizzata alla utilizzazione rispetto ad un reato da compiersi nell'immediatezza.

Sulla base di quanto esposto, in accoglimento del quinto motivo di appello, relativo alla determinazione della pena, della quale anche il PG ha chiesto riduzione, valutata la diversa qualificazione dei fatti nonché l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., la Corte ritiene equa e commisurata ai fatti di reato la pena, per ciascuno degli imputati, di anni tre e mesi due di reclusione, così determinata: pena base per il reato di cui al capo 1), qualificato il fatto come violazione degli artt. 582, 583 co. I n. 2 e 585 c.p., anni quattro e mesi otto di reclusione, come sopra esposto escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p e mantenendo il giudizio di valutazione di subvalenza delle attenuanti generiche concesse dal GUP, con discostamento dal minimo edittale in ragione della estrema gravità dei fatti di reato, commessi con intensità di dolo, avvalendosi di strumenti atti ad offendere e valutata l'estrema violenza con la quale sono state apportate le lesioni, senza peraltro diversamente computare la pena applicata per i due imputati, che hanno agito di comune accordo, con la stessa intensità del dolo e cagionando concorsualmente le gravi lesioni riportate dalla persona offesa e senza che il GUP abbia riconosciuto la recidiva contestata al solo [REDACTED] aumentata ad anni quattro e mesi nove per effetto della continuazione con il reato di cui al capo 2), all'inflitto applicata la diminuzione del rito.



Con riferimento alla determinazione della pena effettuata, deve essere revocata l'interdizione legale e sostituita la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque.

La sentenza deve essere confermata nel resto.

Motivazione da depositarsi in giorni 60 in considerazione del carico di lavoro concomitante.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma in data [redacted] appellata da [redacted] e [redacted], qualificato il fatto come violazione degli artt. 582, 583 co. 1 n. 2 e 585 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., ridetermina la pena in anni tre e mesi due di reclusione per ciascuno degli imputati.

Revoca l'interdizione legale e sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque.

Conferma nel resto.

Giorni 60 per la motivazione.

Roma 29 novembre 2023

Il cons est.

dott.ssa Maria Grazia Benedetti

Il Presidente

dott.ssa Annamaria Acerra

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Depositato il 24/01/2024

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Paola Provenzano